

Regolamento Casa dello studente di Gorizia

AGENZIA REGIONALE PER IL DIRITTO AGLI STUDI SUPERIORI-ARDISS

REGOLAMENTO DELLA CASA DELLO STUDENTE "PALAZZO DE BASSA" DI GORIZIA

(adottato con decreto del Direttore generale n. 1157/DIR/TS dd. 01.08.2014, approvato con DGR n. 1576 dd. 29.08.2014)

Art.1

(Finalità)

2. Il presente regolamento disciplina il servizio abitativo previsto dalla legge regionale 9 agosto 2012, n. 16 (Interventi di razionalizzazione e riordino di enti, aziende e agenzie della Regione) come una tra le prestazioni erogate dall'Agenzia regionale per il diritto agli studi superiori concernenti il diritto allo studio.

Art.2

(Definizioni)

2. Ai fini del presente regolamento si intende per:
 - e) ARDISS: Agenzia regionale per il diritto agli studi superiori;
 - f) studente assegnatario: studente che ottiene il beneficio del posto alloggio a seguito della partecipazione al concorso in quanto in possesso dei relativi requisiti di reddito e merito;
 - g) ospite temporaneo: soggetto al quale è assegnata una stanza senza partecipazione al concorso;
 - h) persone esterne: ospiti in visita ai beneficiari di posto alloggio o ai temporanei.

Art.3

(Principi generali)

1. Lo studente assegnatario acquisisce il godimento della stanza assegnatagli dal momento in cui è ammesso alla casa dello studente e per tutto il periodo di assegnazione definito annualmente dal bando di concorso, nel rispetto dei diritti degli altri studenti ospiti della struttura.
2. Lo studente assegnatario e l'ospite temporaneo sono tenuti ad osservare tutte le prescrizioni di legge relative agli obblighi dei conduttori degli alloggi, nonché le ulteriori disposizioni emanate dall'ARDISS nel corso del periodo di assegnazione.

Art.4

(Assegnazione dei posti alloggio)

3. Il posto alloggio è riservato, esclusivamente, allo studente assegnatario o all'ospite temporaneo. È fatto, pertanto, assoluto divieto di condividere o cedere a terzi, a qualsiasi titolo, il posto alloggio assegnato. La violazione di tale obbligo comporterà per l'assegnatario o per l'ospite temporaneo la revoca immediata del beneficio, restando inoltre a suo carico le eventuali conseguenze civili e penali.

4. Tutte le attrezzature, arredi, impianti e similari, ivi compresa la tessera magnetica di accesso alla casa dello studente, che costituiscono la dotazione delle stanze, compresi gli spazi comuni, sono affidati agli studenti assegnatari ed agli ospiti temporanei per tutto il periodo di assegnazione della stanza.

Art.5

(Adempimenti al momento dell'assegnazione)

1. Lo studente beneficiario o idoneo al posto alloggio è tenuto a presentarsi alle assegnazioni nei giorni stabiliti dall'ARDISS, pena la decadenza dal diritto all'alloggio, ovvero può delegare l'ARDISS medesima od una terza persona a compiere in propria vece gli atti in questione. Lo studente deve inviare il modulo di delega disponibile sul sito dell'ARDISS all'indirizzo info.trieste@ardiss.fvg.it entro il termine delle assegnazioni. Tale deroga sarà concessa solo per gravi e documentati motivi.
2. All'atto dell'assegnazione lo studente, per essere ammesso nelle strutture abitative, deve:
 - a) essere munito di fotocopia leggibile di un valido documento di riconoscimento accompagnato dal documento stesso in originale;
 - b) sottoscrivere in tutte le sue parti l'atto di ammissione, che comporta la piena accettazione del presente Regolamento e l'obbligo di conduzione della stanza con diligenza al fine di assicurare la migliore conservazione possibile della stanza stessa e del patrimonio ricevuto in uso;
 - c) presentare l'attestazione dell'avvenuto versamento del deposito cauzionale, nella misura indicata nel bando di concorso per il servizio abitativo, a garanzia delle proprie obbligazioni e responsabilità;
 - d) presentare, qualora il bando lo preveda, l'attestazione dell'avvenuto pagamento della retta mensile;
 - e) firmare il verbale di consegna contenente indicazioni sullo stato degli arredi della stanza assegnata e degli spazi comuni, previa verifica dell'esattezza di quanto riportato nel verbale stesso.
3. E' condizione per l'assegnazione del posto alloggio non avere debiti nei confronti dell'ARDISS sia come assegnatario che come temporaneo, né avere subito due richiami scritti nell'anno accademico precedente;
4. In caso di mancato o parziale adempimento delle prescrizioni di cui al presente articolo, lo studente perde il diritto all'assegnazione del posto alloggio.

Art. 6

(Doveri e divieti)

1. L'ARDISS mette a disposizione degli assegnatari di posto alloggio e degli ospiti temporanei coprimaterasso, cuscino, copricuscino, coperta e copriletto, che devono essere ritirati presso il guardaroba della casa di appartenenza, aperto nell'orario stabilito dall'ARDISS.

2. Nella casa dello studente il comportamento del singolo deve essere improntato all'osservanza delle regole fondamentali di tolleranza, rispetto e collaborazione, necessarie a garantire la quotidiana convivenza con gli altri ospiti e con il personale dedicato.
3. Lo studente assegnatario e l'ospite temporaneo sono tenuti a:
 - a) presentarsi fisicamente presso la portineria ed accogliere i loro ospiti nei movimenti in entrata; il portiere di turno trattiene i documenti di identificazione degli ospiti fino alla loro uscita;
 - b) denunciare tempestivamente le eventuali malattie contagiose contratte durante il periodo di assegnazione. L'ARDISS sospenderà temporaneamente l'assegnatario dall'uso del posto alloggio, fino alla completa guarigione documentata da apposito certificato medico;
 - c) rispettare scrupolosamente la destinazione e le modalità d'uso delle strutture e degli oggetti interni alla casa dello studente;
 - d) lasciare l'alloggio completamente libero da effetti personali durante la chiusura estiva e natalizia della casa dello studente;
 - e) chiudere con la chiave o con la tessera magnetica la propria stanza in caso di assenza e depositare la chiave o la tessera stessa in portineria;
 - f) osservare un comportamento civile, fondato sul rispetto reciproco, evitando liti, alterchi e schiamazzi, rumori o odori molesti, limitando, altresì, l'uso di strumenti sonori per non arrecare disturbo alle attività di studio e di riposo degli ospiti;
 - g) provvedere all'asporto quotidiano dell'immondizia dal proprio alloggio, depositandola negli appositi cassonetti ubicati all'esterno dell'edificio;
 - h) controllare l'efficienza delle attrezzature, degli arredi e degli impianti, provvedendo a segnalare, tempestivamente, eventuali danni o guasti alla portineria;
 - i) compilare l'apposito modulo presente in portineria, in qualunque caso di assenza superiore alle 24 ore dall'uscita;
 - j) consentire al personale incaricato l'accesso alla stanza per l'esecuzione di periodici controlli, delle pulizie e dell'ordinaria o straordinaria manutenzione degli impianti e degli arredi;
 - k) partecipare almeno una volta ad una giornata informativa sulle procedure antincendio e piani di evacuazione che sarà organizzata dall'ARDISS;
 - l) utilizzare, esclusivamente, elettrodomestici a basso consumo di energia quali tv, radio, lettori dvd, impianti stereofonici, computer, stampanti e scanner costruiti in conformità con le norme di sicurezza europee e dotati della relativa certificazione, solo previa autorizzazione scritta degli uffici tecnici dell'ARDISS che terranno un apposito registro degli stessi;
 - m) in caso di smarrimento o rottura della tessera magnetica versare all'ARDISS l'importo determinato dall'Agenzia medesima quale rimborso del costo della tessera.
4. Lo studente assegnatario e l'ospite temporaneo non devono:
 - a) arrecare disturbo agli altri ospiti. Tra le ore 23.00 e le ore 8.00 del mattino e tra le ore 14.00 e le ore 16.00 sono vietati suoni, canti, e rumori di qualsiasi tipo che arrechino

disturbo alla tranquillità, al riposo ed allo studio. Nelle restanti ore della giornata l'utilizzo di radio, televisori, impianti stereofonici e similari e il comportamento in generale non devono essere contrari alle norme di civile convivenza;

- b) ricevere ospiti nella propria stanza e negli spazi comuni prima delle ore 8.00 e dopo le ore 23.30;
- c) occupare una stanza diversa da quella assegnata;
- d) esporre avvisi, cartelli od altro al di fuori degli spazi appositamente riservati;
- e) praticare giochi d'azzardo;
- f) fumare nelle stanze e negli spazi comuni;
- g) gettare oggetti di qualsiasi natura dalle finestre;
- h) introdurre e tenere animali di qualsiasi specie nelle stanze, negli spazi comuni e nelle aree esterne annesse alla casa dello studente;
- i) distruggere, deteriorare, rimuovere o rendere in tutto o in parte inservibili apparecchi o altri mezzi destinati all'estinzione di incendi, porte tagliafuoco, impianti, dispositivi di sicurezza e qualunque altra parte degli immobili;
- j) distruggere, deteriorare, rimuovere o rendere in tutto o in parte inservibili cose mobili all'interno delle stanze o nelle aree comuni delle strutture abitative;
- k) deturpare o imbrattare qualsiasi cosa mobile che fa parte della stanza assegnata o che si trovi negli spazi comuni della casa dello studente o in aree ad esse annesse;
- l) collocare materiale di qualsiasi genere negli spazi comuni;
- m) imbrattare i muri, appendere bandiere, fogli, lenzuola, poster sulla porta d'ingresso, sulle pareti o sul soffitto usando materiali che compromettano lo stato dei muri e delle porte;
- n) tenere qualsiasi comportamento che, comunque, contrasti con le norme civili e penali o con le regole consuetudinarie della corretta convivenza e rispetto dell'ambiente;
- o) collocare sulle terrazze e sui davanzali qualsiasi oggetto la cui presenza possa costituire pericolo per l'incolumità dei passanti o sia vietata dalla normativa vigente;
- p) utilizzare prese multiple, manomettere o danneggiare l'impianto elettrico, i rilevatori di fumo o gli estintori;
- q) gettare o depositare rifiuti fuori dagli appositi contenitori, gettare nei condotti di scarico di lavabi, W.C. e similari, materiali che possano otturare le tubazioni;
- r) attuare modificazioni, smontaggi o adattamenti degli arredi nelle stanze, asportare mobili, lampade o apparecchiature dalle stesse;
- s) compiere azioni che possano arrecare danno agli altri ospiti, al personale in servizio, alla struttura o ai beni della casa dello studente.

Art. 7

(Accesso all'alloggio di persone esterne)

- 4. All'assegnatario e all'ospite temporaneo è consentito far entrare nella propria stanza, in un orario compreso tra le ore 8.00 e le ore 23.30 e negli spazi comuni, persone esterne in qualità di visitatori, purché ciò non arrechi disturbo agli altri ospiti.

5. L'assegnatario e l'ospite temporaneo sono garanti, a tutti gli effetti, del comportamento tenuto dai propri ospiti all'interno della struttura abitativa e rispondono delle inosservanze al presente Regolamento e di eventuali atti pregiudizievoli per il buon funzionamento della casa dello studente. L'assegnatario e l'ospite temporaneo devono comunicare le generalità del proprio ospite al portiere di servizio che trattiene un valido documento di riconoscimento dello stesso fino al termine della visita, che deve avvenire entro le ore 23.30. Oltre tale orario il portiere restituisce al visitatore il documento di riconoscimento e provvede ad effettuare una segnalazione scritta dell'avvenuta infrazione all'ufficio competente.

Art. 8

(Accesso agli alloggi da parte dell'Agenzia)

1. L'ARDISS è in possesso di copia delle chiavi o delle tessere magnetiche di accesso agli alloggi.
2. L'accesso alla stanza da parte del personale dell'ARDISS ha luogo alla presenza dello studente assegnatario o dell'ospite temporaneo:
 - a) nel caso di periodici controlli che si effettuano d'ufficio durante il periodo di assegnazione o a seguito di richiesta da parte degli ospiti stessi;
 - b) in fase di assegnazione e restituzione del posto alloggio al fine della redazione dei verbali "di consegna" e "di restituzione" e della realizzazione della foto della stanza;
 - c) i controlli di cui al punto a), diurni e notturni, sono effettuati da un dipendente dell'ARDISS, all'uopo incaricato, accompagnato da un altro dipendente dell'Agenzia o da un rappresentante della casa dello studente nel caso di impedimento del primo;
 - d) si intende che in caso di pericolo, di richiami alla quiete pubblica o di urgenza, il portiere di turno può intervenire anche da solo allo scopo di tutelare la collettività ed il riposo notturno.
3. In assenza degli studenti assegnatari o degli ospiti temporanei l'accesso alla stanza ha luogo senza preavviso:
 - a) per attuare, all'inizio ed alla fine del periodo di assegnazione, sopralluoghi di verifica delle condizioni della stanza, o nell'ambito di controlli finalizzati alla manutenzione o al controllo della conformità alle norme vigenti degli eventuali elettrodomestici;
 - b) per eseguire interventi o riparazioni con carattere di urgenza o per motivi di sicurezza all'interno della stanza;
 - c) per prolungata assenza dello studente assegnatario o dell'ospite temporaneo nel caso in cui vi sia il fondato sospetto che la stanza risulti indebitamente occupata da non assegnatari o temporanei;
 - d) per controlli igienico-sanitari;
 - e) per qualsiasi altro accadimento fondato e ritenuto dall'Agenzia meritevole di chiarimento immediato;

L'accesso alle stanze è consentito ad un dipendente dell'ARDISS, all'uopo incaricato, accompagnato da un altro dipendente dell'Agenzia o da un rappresentante della casa dello studente nel caso di impedimento del primo.

Si richiama a tale proposito quanto già stabilito dal comma 2, lettera d), del presente articolo.

4. È comunque consentito l'accesso agli alloggi da parte del personale incaricato della pulizia delle stanze, negli orari e tempi stabiliti dall'ARDISS.

Art. 9

(Modalità di pagamento della retta per gli assegnatari)

1. La retta è un corrispettivo fisso mensile, da versare entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese. Qualora l'assegnazione del posto alloggio avvenga dal primo di ciascun mese e comunque entro il giorno 15 (quindici), la retta dovrà essere corrisposta per intero; dal 16 (sedici) del mese in poi dovrà essere corrisposta mezza mensilità.
2. La prima retta relativa alle nuove assegnazioni deve essere versata entro 15 (quindici) giorni dal momento dell'assegnazione.
3. Solo per il mese di gennaio di ogni anno la retta può essere versata entro il giorno 15 (quindici) compreso. In caso di ritardato pagamento si procederà all'applicazione di una mora determinata dall'ARDISS, salvo gravi e comprovati motivi. Nel caso di mancato pagamento di numero 2 (due) rette anche non consecutive, si procederà alla revoca del posto alloggio, che preclude l'accesso al beneficio per l'anno accademico successivo.
4. Gli importi e le modalità di pagamento delle rette del posto alloggio sono stabilite annualmente dall'apposito bando di concorso.
5. Lo studente assegnatario è tenuto a conservare le ricevute attestanti i pagamenti al fine di poterne rilevare le date di effettuazione.

Art. 10

(Rette e depositi cauzionali per gli ospiti temporanei)

1. Gli importi e le modalità di pagamento delle rette del posto alloggio sono stabilite dall'ARDISS.
2. Gli ospiti temporanei, in caso di permanenza superiore ai tre mesi, devono versare un deposito cauzionale pari a quello previsto per gli studenti assegnatari.

Art. 11

(Utilizzo del locale lavanderia)

4. L'ARDISS mette a disposizione esclusiva degli studenti assegnatari e degli ospiti temporanei un locale ad uso lavanderia comprendente macchine lavatrici e asciugatrici.
5. L'ARDISS provvede a sovrintendere nei modi ritenuti più opportuni all'utilizzo ed alla gestione del locale.

Art. 12

(Utilizzo dei locali cucine)

1. L'utilizzo gratuito dei locali cucine, ubicate in ogni piano dell'edificio, è riservato a tutti gli studenti beneficiari di posto alloggio (assegnatari e temporanei).

Art. 13

(Utilizzo degli spazi comuni)

4. L'ARDISS dà la possibilità agli studenti assegnatari ed agli ospiti temporanei di utilizzare gli spazi comuni della casa dello studente senza limitazioni di orario.
5. L'ARDISS dà la possibilità alle persone che vengono a far visita agli studenti assegnatari ed agli ospiti temporanei di utilizzare gli spazi comuni della casa dello studente durante l'apertura delle stesse dalle ore 8.00 alle ore 23.30.
6. Gli eventuali ospiti esterni che accedono alle case dello studente devono esibire all'addetto di portineria un documento con foto. Per gli ospiti degli assegnatari vedi l'art. 6, comma 3, lettera a).
7. Tale utilizzo è consentito a condizione che il numero degli stessi sommato a quello degli ospiti non superi il numero massimo previsto dalle autorizzazioni rilasciate all'ARDISS e che lo stesso non ostacoli la normale attività all'interno degli spazi comuni e che venga garantita la corretta conservazione dei beni e della proprietà.

Art. 14

(Restituzione della stanza e svincolo del deposito cauzionale)

1. Lo studente assegnatario deve lasciare libera la stanza entro le ore 9.00 dell'ultimo giorno indicato dal bando di concorso nelle stesse condizioni della presa in consegna, fatto salvo il deterioramento derivante dal normale uso. L'ospite temporaneo deve lasciare libera la stanza entro le ore 9.00 dell'ultimo giorno di permanenza nell'alloggio.
2. Lo studente assegnatario si impegna a comunicare con 15 giorni di anticipo la data della propria partenza qualora preceda il termine indicato nel bando. Tale preavviso è necessario per organizzare il sopralluogo congiunto con l'assegnatario e con il personale dell'ARDISS, nel corso del quale l'assegnatario sottoscrive il "verbale di restituzione" e successivamente consegna la chiave e la tessera magnetica della stanza all'addetto di portineria.
3. Il deposito cauzionale viene restituito, previa compilazione e consegna dell'apposito modulo per il rimborso, entro 60 giorni dalla consegna della chiave o della tessera magnetica di accesso alla stanza, decurtato delle spese per eventuali pulizie straordinarie e per eventuali danni arrecati alla stanza da parte dello studente assegnatario o da un suo ospite, ed al netto di eventuali somme trattenute al fine di sanare posizioni debitorie dello studente nei confronti dell'ARDISS.
4. Nel caso in cui l'importo della cauzione venga decurtato per il pagamento di eventuali danni lo studente assegnatario di posto alloggio deve reintegrarla entro 15 giorni naturali dall'apposita comunicazione.
5. Lo studente assegnatario e l'ospite temporaneo devono presentare apposita richiesta di rimborso del deposito cauzionale entro 90 giorni dalla data di consegna della chiave e/o della tessera magnetica della stanza. Decorso tale termine la cauzione stessa sarà incamerata dall'Agenzia.

Art. 15

(Decadenza e revoca del posto alloggio)

3. Lo studente assegnatario decade dal diritto al posto alloggio nei seguenti casi:
 - f) omessa presenza o mancato invio dell'apposita delega per l'assegnazione del posto alloggio nel giorno e nell'ora indicati dall'ARDISS, salvo grave e comprovato impedimento da valutarsi da parte dell'ufficio competente;
 - g) trasferimento ad altra sede universitaria;
 - h) rinuncia irrevocabile al proseguimento degli studi;
 - i) decorsi 30 giorni dalla data di ottenimento del titolo di studio universitario .
 - j) irrogazione di due richiami scritti;
4. Allo studente assegnatario è revocato il diritto al posto alloggio nei seguenti casi:
 - a) mancato pagamento di 2 (due) rette anche non consecutive;
 - b) rilascio di dichiarazioni false o presentazione di documentazione non rispondente al vero;
 - c) cessione a terzi del proprio posto alloggio anche solo temporaneamente e gratuitamente;
 - d) cessione del proprio posto alloggio in sublocazione;
 - e) detenzione di materiali infiammabili, sostanze nocive, radioattive, stupefacenti o comunque vietati dalla legge;
 - f) compimento di atti finalizzati a distruggere, deturpare, rimuovere o rendere in tutto o in parte inservibili apparecchi o altri mezzi destinati all'estinzione di incendi, impianti, porte tagliafuoco, dispositivi di sicurezza o qualunque altra parte degli immobili;
 - g) mancato risarcimento danni;
 - h) mancata partecipazione ai corsi sulla sicurezza di cui all'articolo 22;
 - i) mancata reintegrazione della cauzione nei termini previsti dall'art. 13, comma 4, del presente Regolamento.
6. Gli illeciti di cui al precedente comma 2, lettera b) comportano l'attivazione, a seconda dei casi, di procedimenti penali, civili ed amministrativi.

Art. 16

(Responsabilità degli studenti assegnatari e degli ospiti temporanei)

6. Lo studente assegnatario e l'ospite temporaneo sono responsabili per i danni e gli ammanchi verificatisi nella propria stanza.
7. L'assegnatario e l'ospite temporaneo sono responsabili personalmente e solidalmente con tutti gli altri assegnatari qualora l'autore di un danno agli spazi comuni dell'edificio non sia identificabile.
8. Tutte le spese sostenute dall'ARDISS per il ripristino della stanza sono a carico dello studente assegnatario o dell'ospite temporaneo che è tenuto al rimborso nella misura pari ai costi effettivamente sostenuti dall'ARDISS per la riparazione del bene danneggiato o per l'acquisto di un bene nuovo, ove non sia possibile procedere alla riparazione del bene stesso.

9. Nell'ipotesi di danni arrecati agli spazi comuni tutti gli studenti assegnatari e gli ospiti temporanei sono tenuti, solidalmente, al rimborso delle spese sostenute dall'ARDISS per il ripristino. L'ARDISS, a tal fine, procederà innanzitutto ad incamerare, per l'importo posto a carico di ciascun ospite, le cauzioni versate. In caso di incapienza l'ARDISS provvederà a richiedere il risarcimento del danno ulteriore intraprendendo, in caso di inadempimento, le necessarie azioni legali.
10. L'ARDISS non si assume responsabilità per ammanchi di effetti personali o valori o denaro o quant'altro tenuto dagli studenti all'interno delle stanze loro assegnate o che, comunque, siano stati sottratti negli spazi comuni della casa dello studente o aree ad esso connesse.

Art. 17

(Oneri dell'ARDISS)

2. Rimangono a carico dell'ARDISS, secondo le modalità decise dallo stesso:
 - f) la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili;
 - g) la sostituzione dei beni usurati da vetustà;
 - h) l'effettuazione del servizio di pulizia degli immobili;
 - i) l'effettuazione del servizio di portineria;
 - j) la fornitura degli effetti lettereschi e degli asciugamani.

Art. 18

(Chiusura estiva / natalizia)

5. La casa dello studente rimane chiusa durante i periodi estivi e natalizi secondo il calendario fissato di anno in anno dal bando di concorso.
6. Durante il periodo estivo/natalizio, lo studente assegnatario o temporaneo può chiedere di alloggiare presso la casa dello studente di Trieste, che rimane aperta in detto periodo. La richiesta va inviata via e-mail agli uffici competenti.
7. Per il periodo compreso tra il primo e l'ultimo giorno di luglio lo studente assegnatario ha facoltà di mettere a disposizione dell'ARDISS l'alloggio libero da ogni effetto personale, provvedendo a consegnare al personale la chiave di accesso alla stanza, purché ne dia notizia all'ARDISS entro la data stabilita dall'Ente stesso.
8. L'ARDISS declina ogni responsabilità in caso di ammanchi o danneggiamenti degli effetti personali eventualmente rimasti negli alloggi.

Art. 19

(Disponibilità della stanza per assenze dell'assegnatario per motivi di studio)

4. Lo studente assegnatario di un posto alloggio che partecipi a programmi di mobilità internazionale o che si rechi all'estero per motivi di studio per un periodo di tempo superiore ad un mese è tenuto a darne immediata comunicazione all'ARDISS. Egli potrà decidere se effettuare la rinuncia al posto alloggio per il periodo di permanenza all'estero, non pagando le

rette per il periodo di assenza, durante il quale l'ARDISS potrà utilizzare la stanza assegnandola ad altri ospiti oppure decidere di continuare ad avere la disponibilità della stanza e pagare le rette.

5. La medesima decisione dovrà essere presa anche dagli studenti che terminano il ciclo di studi presso un altro Ateneo e che occuperanno la stanza nei mesi successivi all'assegnazione.
6. L'ARDISS declina ogni responsabilità in caso di ammanchi o danneggiamenti degli effetti personali eventualmente rimasti nelle stanze.

Art. 20

(Utilizzazione da parte dell'ARDISS di alloggi temporaneamente vacanti)

2. L'ARDISS prevede un servizio di ospitalità per progetti di mobilità studentesca e scambi culturali con altre Università italiane od estere o per studenti non assistiti, borsisti, specializzandi e laureati che abbiano rapporti con l'Università di Trieste, utilizzando i posti temporaneamente vacanti, nonché quelli all'uopo riservati e regolamentati da apposita convenzione.

Art. 21

(Rinuncia definitiva al posto alloggio)

4. **Lo studente assegnatario può rinunciare definitivamente alla stanza. La richiesta scritta, inviata via e-mail agli uffici competenti, deve pervenire almeno 15 giorni prima della data di restituzione della stanza e della chiave di accesso.**
5. **Lo studente che lascia il posto alloggio deve sottoscrivere l'apposito verbale di restituzione e consegnare la chiave di accesso.**
6. **Nel caso in cui lo studente non ottemperi agli adempimenti del presente articolo, l'importo della cauzione versato al momento dell'assegnazione viene trattenuto dall'ARDISS.**

Art. 22

(Misure di sicurezza)

12. Le principali vie d'uscita della casa dello studente sono dotate di idonei mezzi atti a garantire la sicurezza degli studenti.
13. È fatto divieto a chiunque di servirsi di tali dispositivi d'uscita se non per motivi di incombente e grave pericolo e casi particolari. La violazione di quanto prescritto provoca la denuncia all'autorità di pubblica sicurezza ed il richiamo scritto ai sensi dell' art. 23.
14. Lo studente assegnatario, all'atto dell'ammissione, deve informarsi, attraverso le indicazioni esposte, sulle procedure da seguire in caso di emergenza e prevenzione incendi. L'ospite si impegna a partecipare alle attività formative e informative organizzate dall'ARDISS, aventi come finalità la tutela e la sicurezza secondo quanto previsto dalle normative vigenti e secondo

quanto prescritto dagli organi preposti. La mancata partecipazione ai Corsi sulla Sicurezza da parte degli ospiti prevede l'applicazione dell'art. 15 del presente regolamento.

15. È vietato depositare o immagazzinare materiali, attrezzature e suppellettili combustibili e/o infiammabili.
16. È vietato spostare gli estintori dalle posizioni predisposte e danneggiarne l'integrità, così come depositare materiali o attrezzature in modo che ne sia impedita la vista o reso difficile l'utilizzo.
17. È vietato accendere fuochi di qualsiasi tipo all'interno della struttura.
18. È vietato impiegare fornelli di qualsiasi tipo per il riscaldamento di vivande, stufe ed apparecchi di riscaldamento o di illuminazione in genere a funzionamento elettrico con resistenza a vista o alimentati con combustibili solidi, liquidi o gassosi.
19. È vietato depositare e accumulare in maniera incontrollata i rifiuti, carta o altro materiale che può essere incendiato accidentalmente o deliberatamente.
20. È vietato il deposito temporaneo di attrezzature, arredi, materiali o rifiuti lungo le vie di uscita, così come di qualsiasi altro oggetto che impedisca o limiti il deflusso delle persone in situazioni di emergenza.
21. È vietato fumare in tutte le aree dell'insediamento: il divieto è evidenziato da apposita segnaletica.
22. Le riparazioni e gli interventi sull'impianto elettrico, così come su ogni impianto tecnologico, devono essere eseguiti da personale competente e qualificato.

Art.23

(Sanzioni disciplinari)

1. Lo studente assegnatario e l'ospite temporaneo che non osservino le disposizioni contenute nel presente regolamento o che, comunque, commettano atti pregiudizievoli per il buon funzionamento delle case dello studente sono passibili delle seguenti sanzioni disciplinari:
 - a) contestazione delle infrazioni commesse, con eventuale sospensione del diritto di accesso alle case dello studente;
 - b) sospensione immediata nel caso di comportamenti scorretti e gravi tali da pregiudicare la quiete pubblica e costituire pericolo per gli altri studenti;
 - c) revoca del beneficio del posto alloggio.
2. La contestazione degli addebiti sanzionabili viene recapitata direttamente all'interessato ovvero comunicata con lettera raccomandata.
3. L'interessato può presentare all'ARDISS le proprie controdeduzioni scritte e tutti gli elementi ritenuti utili a chiarire la sua posizione, nonché chiedere di essere sentito dall'ufficio competente.
4. Nel caso in cui le controdeduzioni non siano ritenute meritevoli di accoglimento, all'interessato viene irrogato da parte dell'Agenzia il richiamo scritto.
5. L'irrogazione di due richiami scritti determina la decadenza dal posto alloggio.
6. La revoca del posto alloggio viene disposta immediatamente in tutti i casi previsti dal presente Regolamento.

7. Nel caso di assunzione del provvedimento di revoca l'alloggio deve essere lasciato tassativamente entro i 3 (tre) giorni naturali consecutivi, successivi alla ricezione della comunicazione.
8. A seguito della revoca lo studente resta escluso dalla possibilità di partecipare al bando di concorso per l'anno successivo.
9. Contro i provvedimenti di revoca l'interessato può presentare ricorso all'autorità giudiziaria competente nei termini previsti dalla vigente normativa.

Art. 24

(Comitato degli studenti)

4. Al fine di stabilire un più stretto e continuativo legame con gli studenti assegnatari di posto alloggio, l'ARDISS favorisce la formazione, in ogni casa dello studente, di un Comitato di studenti eletto dall'assemblea degli studenti assegnatari di posto alloggio nella relativa casa.
5. L'assemblea viene convocata entro il 15 dicembre di ogni anno. Ha il compito di eleggere i propri rappresentanti, fino ad un massimo di due per la casa dello studente. Deve essere stilato apposito verbale da consegnare all'ARDISS. L'assemblea ha il compito di comunicare all'ARDISS i nominativi dei componenti il Comitato.
6. Il Comitato è il diretto interlocutore dell'ARDISS per affrontare e risolvere i problemi, generali o specifici, concernenti la vita all'interno della casa dello studente.

Art. 25

(Chiusura per danneggiamenti)

2. Qualora, in seguito al danneggiamento di impianti, la casa non risulti conforme alle vigenti disposizioni in materia di sicurezza o di pubblica sicurezza, l'ARDISS disporrà la chiusura della stessa fino all'avvenuto ripristino degli impianti.

Art. 26

(Norme di rinvio)

- a. Le disposizioni previste per gli studenti assegnatari si applicano anche agli ospiti temporanei in quanto compatibili.
- b. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si fa riferimento alle disposizioni inerenti alle strutture alberghiere, alle norme del codice civile e penale ed a tutte le altre leggi, regolamenti ed usi vigenti in materia.

Art. 27

(Entrata in vigore)

2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.